

ARCIDIOCESI DI FERMO

Mons. Luigi Conti
Arcivescovo



NOTA PASTORALE N. 2

GIURIDICO AMMINISTRATIVA

22 FEBBRAIO 2007
FESTA DELLA CATTEDRA DI S. PIETRO APOSTOLO

pro manuscripto

INTRODUZIONE

In questi primi mesi del mio servizio episcopale nell'antica e nobile Chiesa fernana ho potuto costatare di persona quanto sia urgente offrire una conoscenza adeguata della normativa generale in materia amministrativa e delle problematiche connesse con il sostentamento del Clero. Quest'urgenza presenta in primo piano la necessità di sensibilizzare le comunità circa il sostegno economico alla Chiesa insieme alle questioni di attualità, come la disciplina che regola il trattamento dei dati personali.

Negli anni trascorsi in Diocesi di Macerata ho maturato la consapevolezza che determinate questioni giuridico-amministrative sono molto rilevanti per il Vescovo il quale è tenuto, senza ambiguità e approssimazioni, all'osservanza delle norme canoniche e civili. Il mio percorso di studi mi aveva offerto qualche conoscenza in campo teologico-dogmatico e l'esercizio del ministero a Roma mi aveva fornito una discreta esperienza pastorale e formativa ma non un'adeguata conoscenza giuridica e amministrativa. Lo studio e la risoluzione di problemi non solo canonici ma prevalentemente civilistici mi si sono rivelati complessi. L'entrata in vigore del nuovo sistema amministrativo con la costituzione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, pur avendo realizzato un'effettiva perequazione tra i presbiteri, ha generato in questa nostra Arcidiocesi qualche conflitto non ancora sopito, ha lasciato alcune ferite ancora aperte, altre cicatrizzate ma visibili (pur non essendo una malattia!).

È necessario crescere in uno spirito di riconciliazione.

A seguito del terremoto che ha colpito il territorio dell'Arcidiocesi nel marzo '97, gli adempimenti di legge con lo Stato, gli Enti locali e gli Uffici preposti alla ricostruzione, compresa la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, hanno sovraccaricato di lavoro i miei predecessori, soprattutto l'Arcivescovo Gennaro, il suo e oggi mio Vicario Monsignor Armando Trasarti - in *sede vacante* Amministratore diocesano - e gli Uffici di Curia che si sono dovuti rapidamen-

te attrezzare per una così grave emergenza.

Ancora oggi, dopo dieci anni, numerose questioni sono aperte. Se si aggiunge a questo il carico del normale lavoro per la creazione di nuove strutture pastorali, dovute all'incremento di popolazione nelle parrocchie del litorale, le urgenze di alcune ristrutturazioni, per mancata manutenzione ordinaria, si può avere un quadro sufficientemente chiaro dei doveri ecclesiali e civili che incombono sull'Ordinario diocesano, sui parroci e su altri rappresentanti legali degli enti che fanno capo all'Arcidiocesi.

In diverse circostanze, peraltro, la Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nell'ultimo decennio ha suggerito in primo luogo a noi Vescovi un aggiornamento in ambito giuridico-amministrativo su alcuni settori nuovi rispetto agli studi e alle esperienze maturate.

Nel contempo la stessa Segreteria rilevava l'esigenza di offrire ai parroci, ai Consigli Pastorali e, segnatamente, ai Consigli per gli Affari Economici, sia della diocesi (cfr. can. 492 del Codice di Diritto Canonico [C.J.C.]) che delle parrocchie (cfr. can. 537 C.J.C.) nonché di qualunque persona giuridica che fa capo alla diocesi (cfr. can. 1280 C.J.C.), il medesimo aggiornamento.

In ambito giuridico-amministrativo si manifesta sempre più l'esigenza non solo di applicarsi nello studio - anche a seguito dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* (18 febbraio 1984) - ma d'interpellare pure consulenti e organismi competenti nelle varie discipline giuridiche ed amministrative.

Oltre ad usufruire, pertanto, dell'aiuto degli organismi della CEI come il *Consiglio per gli Affari Giuridici*, il *Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici*, l'*Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici* e, infine, l'*Osservatorio Giuridico-Legislativo*, disponibili per eventuali consulenze e risposte a quesiti, è necessario, normalmente, ricorrere a soggetti e organismi diocesani e regionali che indico qui di seguito. Innanzitutto, un soggetto che normalmente svolge il servizio giuridico al Vescovo ed è figura obbligatoria (cfr. can. 482 §1 C.J.C.) è il *Cancelliere vescovile*. Si aggiunge il *Vicario giudiziale* (cfr. cann. 391 §2 e 1420 C.J.C.). Il *Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno*, che ha sede proprio nella nostra Arcidiocesi, a causa del moltiplicarsi di cause matrimoniali in tutte le diocesi marchigiane, offre un servizio a tutti i Vescovi e comporta un notevole impiego di risorse umane ed economiche. In secondo luogo, oggi si richiede la costituzione, quando è fattibile, in ogni diocesi, dell'*Ufficio*

Giuridico della Curia per lo studio e la risoluzione non solo delle questioni canoniche ma anche, e soprattutto, dei problemi civilistici che oggi sempre più frequentemente s'incrociano con la gestione degli enti ecclesiastici. Questo organismo potrebbe avere un referente in un eventuale **Ufficio Giuridico della Regione Ecclesiastica** (finora la Conferenza Episcopale Marchigiana [CEM] ha usufruito dei servizi dell'Ufficio Giuridico di Macerata). Infine, la CEM ha già approvato, nella sessione del 24 maggio 2006, lo statuto e il regolamento del proprio **Osservatorio Giuridico-Legislativo Regionale**. Tale Osservatorio è stato proposto dalla CEI al fine di "monitorare" ed offrire contributi e possibili integrazioni e correttivi alla legislazione regionale nelle materie di competenza delle regioni civili. Si pensi, per esempio, alla formulazione dello statuto regionale e alle implicanze in materia di famiglia, scuola, sanità, beni culturali, turismo (anche religioso), ecc. Questo organismo tende a favorire un rapporto di sinergia tra le diocesi, soprattutto se piccole e carenti di risorse, nell'ambito della nostra Regione.

RESPONSABILITÀ DEL VESCOVO IN ORDINE AI BENI TEMPORALI

Non vi nascondo che la cura dei beni temporali mi apparve, all'inizio del ministero episcopale, secondaria rispetto alla cura pastorale. E lo rimane. Tuttavia, ho dovuto seriamente interrogarmi sulle mie responsabilità non delegabili. I preti della mia generazione certamente ricordano i temi di cui parlavamo nell'immediato post-Concilio: la Chiesa dei poveri, la povertà degli stessi sacerdoti e, insieme, l'esigenza di una perequazione tra essi, l'uso delle strutture ecclesiastiche... Mi sembra che di tutto sia sopravvissuto solo un vago ricordo, soprattutto, adesso, che la perequazione è un fatto compiuto (almeno tra i presbiteri diocesani).

Di fatto, le questioni economiche (restauri d'immobili, nuova edilizia, case del Clero, manutenzione e messa a norma, strutture caritative, centri d'ascolto e accoglienza, istituzioni formative, beni culturali, centri culturali, ecc.) sono diventate estremamente gravose anche per la severa, seppur giusta, normativa civile, non solo in termini di denaro ma anche di conoscenza, di tempo e di preoccupazione. A tutti noi è chiesto di salvaguardare quanto la "povertà" dei predecessori e il nuovo sistema economico hanno consegnato all'Ente Diocesi per le strutture pastorali e all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero a favore dei presbiteri.

Con questa Nota pastorale intendo aprire una riflessione di ampio respiro che rifugga dal rincorrere le emergenze e consenta anche alle parrocchie un monitoraggio e una programmazione almeno di durata decennale.

PARTIAMO DAI PRINCIPI

1) Il can. 1254 C.J.C. afferma il diritto nativo della Chiesa a possedere e orientare i beni temporali ai fini che le sono propri: culto, sostentamento dei ministri, apostolato e servizio dei poveri. In una parola: “I fini giustificano i mezzi” (!). O meglio, solo il conseguimento delle finalità giustifica il possesso e l’uso di beni economici mobili ed immobili. Le finalità pastorali ispirano le scelte economiche e non viceversa. La nostra Chiesa locale, nel suo insieme e nei diversi soggetti in cui si articola (parrocchie e ogni altro ente con personalità canonica e civile o anche solo canonica, non esclusi movimenti, associazioni, ecc.), deve farsi carico in misura sufficiente e adeguata delle strutture che servono alla sua vita e alla sua missione. Le risorse economiche sono dentro e non a lato della pastorale. Immagino che ogni Parroco e il suo Consiglio per gli Affari Economici sappia che “la pastorale costa” e, pertanto, è utile e necessario formulare un “preventivo” di spesa con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

2) La priorità della dimensione pastorale su quella economica esige il rispetto delle norme giuridiche e tecniche (... nonché morali) per una gestione corretta dei beni. Talvolta, con il pretesto che si perseguono finalità pastorali (che contribuiscono al bene comune spesso in supplenza alle carenze degli enti locali), si rischia di essere poco attenti alle norme e agli adempimenti legali verso l’ordinamento civile e anche canonico. Quest’ultimo, poi, ha un preciso senso di comunione ecclesiale. L’ordinamento civile esige, per parte sua, leale attuazione anche quando è (e spesso lo è) molto oneroso: si pensi alle norme sulla sicurezza e tutela delle persone e cose ma, anche, agli adempimenti fiscali e contabili.

3) Il Vescovo (e analogamente il Parroco) non è competente in tutto ma è pastore anche nella gestione dei beni. Il Codice peraltro ha riservato soltanto al Vescovo alcuni aspetti dell’amministrazione dei beni, escludendo la figura giuridica dell’Ordinario diocesano (Vicario Generale e Vicari episcopali), “se non per mandato speciale” (can. 134 §3 C.J.C.).

Per questo egli ha bisogno di persone competenti e delle figure amministrative previste nell'organizzazione della Curia che gli consentano di rispondere ai bisogni di tutta la diocesi, compresi quelli derivanti dai bisogni della Regione ecclesiastica.

4) Si può comprendere, in questo quadro, l'esigenza che il Vescovo promuova per sé e per quanti hanno responsabilità legale, nell'ambito degli enti e beni ecclesiastici, una costante informazione con un intento formativo. Se non altro perché, talvolta, chi ha sensibilità ecclesiale manca di competenza amministrativa e chi, invece, è tecnicamente affidabile è carente, talora, di spirito ecclesiale. Ad esempio: in un Consiglio per gli Affari Economici sia Diocesano che Parrocchiale non basta inserire un bancario, un commercialista, un avvocato, un commerciante... ma occorre che questi siano davvero credenti e conoscano un minimo di ordinamento canonico nonché le norme civili sugli enti non commerciali. È necessario, pertanto, offrire un percorso di formazione allo spirito evangelico ed ecclesiale dentro la concretezza delle questioni amministrative.

**INDICAZIONI DI FONDO SULLA NORMATIVA CANONICA
CIRCA I BENI ECCLESIASTICI**

1) Il Codice di Diritto Canonico afferma, innanzitutto, l'**unitarietà del patrimonio ecclesiastico** pur nell'attribuzione alle diverse persone giuridiche di singoli beni (cfr. cann. 1255-1258 C.J.C.). Tali persone giuridiche, peraltro, sono enti eretti che agiscono in nome e per le finalità proprie della Chiesa (diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata, seminari, confraternite, fondazioni, ecc.). Il Romano Pontefice è "supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici" (can. 1273 C.J.C.) e il governo dei beni è gerarchicamente ordinato per il fatto che "con il nome di Chiesa si intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa" (can. 1258 C.J.C.).

2) In secondo luogo, viene salvaguardata una **certa autonomia statutaria** delle singole persone giuridiche secondo le disposizioni del Libro V del Codice il quale fa espresso riferimento a "propri statuti" (can. 1257 §2 C.J.C.).

In questo quadro il Vescovo ha due fondamentali compiti: a) di essere amministratore dell'Ente Diocesi e b) di normare, indirizzare e vigilare sull'amministrazione dei beni temporali delle persone giuridiche che dipendono dalla diocesi. Tali compiti sono regolati dal citato Libro V del Codice, dai cann. 492-494 sul Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e sull'Economo Diocesano, dai Decreti del Concilio Plenario Marchigiano, dalle Delibere CEI nn. 20, 37, 38 e 59 e, infine, dalle Norme concordatarie e dalla Legge dello Stato n. 222 (20 maggio 1985), che sono norme canoniche a tutti gli effetti.

L'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 1° aprile 1992, aggiornata dall'Assemblea Generale nel maggio 2005 e pubblicata nel Notiziario della CEI, il 1° settembre 2005, determina l'orientamento generale e chiede molteplici adempimenti tra i quali, fondamentale, un **Decreto Vescovile** che definisca gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano prive di propri Statuti (ad es. le parrocchie) o i cui Statuti tacciano in materia. Purtroppo, la nostra Arcidiocesi è ancora priva di questo Decreto e, nel passato non-

ché al presente, non sono stati, e non sono, pochi i problemi derivanti da tale vuoto giuridico. Anche se quanto viene ordinato mediante il Decreto è già presente nella normativa generale della Chiesa e dello Stato - e la nostra Curia ha operato di conseguenza - ne ho ritenuto utile e indilazionabile la promulgazione (cfr. Decreto generale Prot. N. 95/Arc./07, promulgato il 22 febbraio 2007 ed entrato da subito in vigore), al fine di determinare con chiarezza quali siano gli atti di straordinaria amministrazione sottoposti alla licenza dell'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 1281 §2 C.J.C., per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano.

Per amministrare l'Ente Diocesi il Vescovo si avvale del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, deputato a predisporre ogni anno il bilancio preventivo (proventi e spese) e ad approvare alla fine dell'anno il bilancio delle entrate e delle uscite (cfr. can. 493 C.J.C.).

Subentra il ruolo specifico dell'Economo Diocesano - coadiuvato dall'Ufficio Amministrativo e dagli Uffici Tecnici Integrati Diocesani (U.T.I.D.) - che amministra secondo le modalità definite dal Consiglio e "presenta" al medesimo Consiglio il bilancio consuntivo (cfr. cann. 494 § 3-4 C.J.C.).

È noto che a seguito della firma del nuovo Concordato (1984) e la conseguente riforma del sostentamento del clero (Legge n. 222 del 1985) sia la diocesi che le parrocchie non hanno più la disponibilità di beni immobili ad eccezione di quelli "di pertinenza", destinati, cioè, all'attività pastorale e che, pertanto, non producono reddito (e sono esenti dall'ICI) ma comportano costi di gestione e di manutenzione. I beni immobili (superstiti alla Legge 7 luglio 1866 n. 3036) sono stati trasferiti "ex lege" all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero con il preciso scopo di incrementarne la redditività, in vista dell'integrazione mensile che ogni sacerdote riceve attraverso l'Istituto Centrale. Va chiarito che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero non è un ufficio della Curia né un fondo diocesano, ma una persona giuridica pubblica distinta dall'Ente Diocesi e dotata di propria autonomia; esso è sottoposto all'autorità del Vescovo a norma del diritto comune e del proprio statuto, approvato dal Vescovo (cfr. CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, nn. 92-95). (Lasciatemi dire che si sarebbero evitati molti dispiaceri se si fosse tenuta presente quest'indicazione). Lo stato di previsione e il consuntivo sono sottoposti al Vescovo solo per il "visto". Ciò non toglie che anche l'Istituto, nelle scelte amministrative, deve tener conto degli orientamenti pastorali della diocesi e compierle in armonia con questi. I criteri pasto-

rali, in sostanza, devono poterne ispirare le scelte amministrative, fatto salvo il riferimento all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Le parrocchie, nel nuovo sistema, sono sostenute dai fedeli (che contribuiscono in primo luogo al sostegno del parroco e delle attività pastorali). L'Arcidiocesi è sostenuta dall'otto per mille IRPEF. Per gli adempimenti concernenti le Commissioni Regionali, il Seminario arcivescovile, la sede di Fermo dell'Istituto Teologico Marchigiano e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, la Curia, i Mezzi di comunicazione, il Consultorio, le iniziative di formazione, gli oratori, la conservazione e il restauro degli edifici, i beni culturali, l'Archivio, il Tribunale ecclesiastico, ecc., è previsto il capitolo di erogazione e di spesa denominato "Culto e pastorale". In ordine ai progetti caritativi (ad es. *Casa Betesda*), alle case-famiglia, ai centri di ascolto diffusi nel territorio, alla carità del Vescovo, alle emergenze... il capitolo "interventi caritativi". L'otto per mille viene "assegnato" entro il 30 novembre di ogni anno previa consultazione dell'Economo, del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, del Collegio dei Consultori e del Direttore della Caritas e, quindi, "erogato" entro il 30 marzo dell'anno successivo. Il rendiconto relativo all'assegnazione viene presentato ogni anno alla CEI entro il 15 dicembre e quello attinente le erogazioni entro il 31 maggio. Tutto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Arcidiocesi e ne *"La Voce delle Marche"*.

I meno giovani tra noi presbiteri ricorderanno come il sistema *beneficongrue* fosse radicalmente discriminante: erano beneficiati il Vescovo, i Canonici e i Parroci; non lo erano i Vescovi ausiliari, il Vicario generale, il Rettore del Seminario e i Vicari parrocchiali... Anch'io ho trascorso diversi anni a Roma con il solo sostegno dell'offerta della Messa e, all'inizio, ospitato *"Missa pro mensa"*. Il nuovo sistema ha inteso perseguire, come ho già rilevato, un'opportuna perequazione tra i presbiteri garantendo una remunerazione mensile a coloro che operano a tempo pieno nella pastorale diocesana. Sono garantiti, provvidenzialmente, anche i sacerdoti che, per ragioni di salute, non possono svolgere un ministero. Con piacere ho notato che l'Arcidiocesi ha già dato forma ad un'idea un po' ambiziosa: tentare di costituire un fondo comune per realizzare una qualche forma di perequazione tra le parrocchie: il Fondo di Solidarietà Interparrocchiale (F.S.I.). Si aggiunga a questo il Fondo di Solidarietà per i Sacerdoti Malati, legato, in modo fortemente simbolico, alla colletta della Messa Crismale. Se oggi, peraltro, tutti i presbiteri diocesani e i religiosi parroci sono garantiti, permangono, tuttora, parrocchie ricche accan-

STRUMENTI DI INDIRIZZO E VIGILANZA

to a parrocchie povere!

Molti sacerdoti sanno che la CEM ha convocato un “Concilio plenario” il 7 dicembre 1985 e lo ha concluso nel dicembre 1988; la Congregazione per i Vescovi ha comunicato la “*recognitio canonica*” nell’agosto 1989 e i ***Decreti del Concilio Plenario Marchigiano***, promulgati in data 8 settembre 1989, sono entrati in vigore il 25 marzo 1990. Da quella data devono essere osservate in tutte le diocesi delle Marche le disposizioni in materia amministrativa contenute nel capitolo “*I beni temporali della Chiesa*”.

A livello diocesano lo strumento primario deputato ad ordinare ed indirizzare l’uso dei beni potrebbe essere il ***Sinodo diocesano***. Il nostro Sinodo venne aperto in Cattedrale il 22 novembre 1992 e svolto in tredici Sessioni nelle quali furono discussi cinque documenti, presentati all’Arcivescovo il 22 maggio 1994. Solennemente promulgato il 27 settembre 1995 dal mio Predecessore, Monsignor Cleto Bellucci, il Sinodo non fa alcun cenno al settore amministrativo della vita della Chiesa locale avendo privilegiato le tre grandi dimensioni della vita della Chiesa: l’annuncio, la liturgia e la carità. Nel paragrafo dedicato alla Parrocchia si parla, tuttavia, degli organismi di partecipazione e si afferma che al Consiglio per gli Affari Economici “spetta di amministrare sotto la responsabilità del Parroco tutte le entrate della Parrocchia (beni, tasse, offerte)” (prop. n. 342).

Un secondo strumento è il ***Decreto generale*** emanato in ottemperanza al can. 1281 §2 C.J.C., sopra accennato, sugli atti di straordinaria amministrazione.

Potrebbe infine risultare utile un’***Istruzione*** relativa ad un accurato inventario del patrimonio immobiliare sia dell’Ente Diocesi, come degli altri enti facenti capo alla diocesi: parrocchie, Seminario, fondazioni, confraternite, ecc. (dati catastali, provenienza ed eventuali vincoli, destinazione urbanistica, consistenza, stato di manutenzione di ciascun ente), attesa la rilevanza civile dei controlli canonici nonché le implicanze per gli enti ecclesiastici della normativa civilistica e fiscale. Questa potrebbe

essere elaborata consultando sia il Consiglio Presbiterale che Pastorale, oltre al Consiglio per gli Affari Economici e, per la diocesi, al Collegio dei Consultori.

Nello spirito e nella lettera del Codice il dovere della vigilanza si avvale di alcuni strumenti: a) la **visita pastorale**, che sarà occasione privilegiata per confermare o promuovere gli organismi di partecipazione in tutte le parrocchie e permetterà anche di aprire un dialogo sulla gestione dei beni, in riferimento al nuovo sistema di sostentamento, dentro il progetto pastorale delle comunità; b) l'**avvicendamento** degli amministratori (innanzitutto i parroci), che comporta consegne e inventari a norma del can. 1283, 2°-3° C.J.C. (su questo le diocesi marchigiane sono state finora piuttosto inadempienti ma è possibile instaurare una prassi più corretta); al termine dell'inventario dei beni culturali tutte le parrocchie entreranno in possesso delle schede dei beni che appartengono alle medesime; c) l'esame del **rendiconto annuale** preventivo e consuntivo (cfr. cann. 1284 §3; 1287 §1 C.J.C.): in proposito *viene resa obbligatoria la presentazione anche del bilancio preventivo* con i modelli che il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici ha approntato (cfr. CONCILIO PLENARIO MARCHIGIANO, n. 187); d) le **licenze** per eventuali atti di straordinaria amministrazione (cfr. Decreto generale Prot. N. 95/Arc./07, promulgato il 22 febbraio 2007 ed entrato da subito in vigore).

Nello svolgimento della funzione di vigilanza il Vescovo non si sostituisce agli amministratori ma intende offrire un sostegno tecnico-pastorale e occasioni di formazione per i membri dei Consigli per gli Affari Economici, in particolare. Solo in malaugurati casi di negligenza e di tensione giuridico-pastorale l'Ordinario può avocare a sé l'onere dell'ammini-

IL CONCORDATO E NOI

strazione (cfr. cann. 1279 §1; 1740-1742; 1377; 1389 C.J.C.).

Al di là di opinioni e sensibilità “politiche” - talvolta divergenti anche tra noi - in virtù del Concordato, l’ordinamento canonico, in quanto tale, ha rilevanza davanti all’ordinamento dello Stato. Ciò significa che, per operare in Italia, è sufficiente e necessario che gli enti ecclesiastici rispondano alle caratteristiche specificate dal Codice di Diritto Canonico. Una parrocchia, così com’è definita dal punto di vista canonico (con la nomina del parroco riservata al Vescovo) è ente con personalità giuridica anche per lo Stato: questo spiega la prassi dell’obbligo d’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Di conseguenza, per fare un esempio, se un parroco vendesse un terreno senza la licenza del Vescovo, porrebbe un atto invalido anche dal punto di vista civile. In termini operativi è preferibile agire con enti che hanno simultaneamente doppio riconoscimento, canonico e civile, come parrocchie, alcune confraternite e fondazioni, piuttosto che affidare un’attività parrocchiale ad un’associazione o ad una ONLUS.

Molto complessa si presenta la normativa fiscale circa gli enti ecclesiastici e le loro iniziative. Se non altro perché ad ogni finanziaria i Governi tendono ad introdurre correttivi della precedente normativa. Davanti alla legge civile si può fare una distinzione di massima tra attività di religione e di culto (cura delle anime, formazione del clero, catechesi, educazione cristiana, iniziative missionarie...) e attività di altro tipo (assistenza e beneficenza, istruzione, cultura...). In ogni caso le attività commerciali o assimilabili, e comunque a scopo di lucro, ricadono sotto il regime tributario previsto nell’*Accordo* di revisione del Concordato (comma 3 dell’art. 7). Nel dubbio è comunque prudente ricorrere alla

ALCUNE QUESTIONI E QUALCHE SUGGERIMENTO

Curia e ai suoi esperti.

Il primo adempimento che la diocesi e gli enti ecclesiastici devono espletare con urgenza è un accurato **inventario del patrimonio immobiliare** (dati catastali, provenienza con eventuali vincoli, consistenza, stato di manutenzione). La diocesi deve farlo, innanzitutto, per il patrimonio di sua proprietà mentre le parrocchie, le confraternite, le fondazioni ed eventuali altri enti devono procedere in accordo con gli uffici della Curia.

È necessario revisionare anche le **modalità di concessione a terzi** di un immobile (o parte di esso): contratti di affitto, di comodato, di uso, di usufrutto... affinché tutto risponda alla normativa vigente e sia garantita la manutenzione.

Occorre anche rispettare il più possibile le **finalità proprie di ciascun ente** senza sovraccaricarlo di patrimoni o di attività lontane da quelle istituzionali. Per esempio, è corretto intestare all'Ente Seminario attività relative alla formazione del Clero, all'attività vocazionale-formativa per ragazzi/giovani e simili.

È preferibile essere "**tutoristi**" nel **salvaguardare il fine di religione o di culto** come costitutivo ed essenziale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle loro pertinenze.

Nel caso che una fondazione intraprenda, a norma di statuto, attività in ambiti diversi è bene che l'unico consiglio di amministrazione attribuisca i diversi compiti e che, pertanto, non si moltiplichino i consigli di amministrazione (semmai per ogni settore si può costituire una "commissione economica").

Non vanno considerati enti diversi dalla Diocesi organismi che si devono considerare "pastorali" come la *Caritas* diocesana. *Caritas* e Centri d'ascolto non hanno personalità giuridica propria. Nel caso invece di **associazioni, società, cooperative...** che non hanno personalità canonica si stabilisca con chiarezza nello statuto l'"ispirazione cristiana" e, se possibile, si riservi alla Diocesi o ad enti ecclesiastici la nomina della maggioranza degli amministratori, favorendo anche la consapevolezza che gli operatori sono "fiduciari" e rappresentanti della realtà ecclesiale. In ogni

caso, è prudente evitare situazioni di “inamovibilità”: gli statuti non prevedano cariche “a vita”.

L’Ente Diocesi e l’Ente Parrocchia non assumano, normalmente, altre attività al di fuori di quelle istituzionali e per tutto ciò che concerne fisco, normative di sicurezza, diritto del lavoro... ci si riferisca agli enti civili legalmente preposti.

Alla presente Nota pastorale è allegato un quadro riassuntivo dei controlli canonici (licenze, consenso, parere) necessari per porre validamente, in Italia, atti di alienazione, di amministrazione straordinaria, contratti di locazione, ecc., da parte delle persone giuridiche pubbliche. Come si noterà, per le parrocchie e le altre persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano nonché per l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si rinvia anche alla normativa stabilita dal Vescovo diocesano con proprio Decreto generale ai sensi del can. 1281 §2 C.J.C., dove si determinano con precisione quali siano gli atti di straordinaria amministrazione sottoposti alla licenza dell’Ordinario diocesano (cfr. Decreto generale Prot. N. 95/Arc./07, promulgato il 22 febbraio 2007 ed entrato

@ Luigi Conti

Arcivescovo Metropolita di Fermo

Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore superiore a 1 milione di euro	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consulitori; inoltre autorizzazione della S. Sede	Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consulitori; inoltre autorizzazione della S. Sede	Licenza del Vescovo dioc. (con consenso CDAE e Collegio dei Consulitori); inoltre autoriz. S. Sede (previo parere CEI se il valore supera i 3 mil. di euro)	Licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della S. Sede
Locaz. di immobile di valore inferiore a 250.000 mila euro	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Nessuna autorizzazione	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti
Locazione di immobile di valore superiore a 250.000 euro	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consulitori (eccetto che il locatario sia un ente ecclesiastico)	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (salvo che rientrino nel caso di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale [can. 1295 C.J.C.]: can. 1267 §2 C.J.C.	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Rifiuto di offerte (can. 1267 §2 C.J.C.)	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Contestazioni di liti attive e passive in foro civile	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza del Superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio)
Altri atti di amministrazione straordinaria	- sono determinati dalla delibera CEI n. 37; - occorre il consenso del CDAE e del Collegio dei Consulitori	- sono determinati dagli statuti o, se questi tacciono, dal Vescovo diocesano (cfr. can. 1281 §2 C.J.C.; Decreto generale Prot. n. 95/Arc./07); - occorre la licenza dell'Ordinario diocesano	- sono determinati dallo statuto, che fa riferimento anche al Decreto generale del Vescovo diocesano, previsto dal can. 1281 §2 C.J.C. (cfr. Decreto generale Prot. n. 95/Arc./07); - occorre la licenza dell'Ordinario	- sono determinati dagli Statuti; - occorre la Licenza del Superiore competente (con il consenso del suo Consiglio se previsto dal diritto proprio) e dell'Ordinario diocesano (se previsto dal diritto proprio)
Impiego di denaro eccedente le spese (can. 1284 §2, 6° C.J.C.)	Nessuna autorizzazione	Consenso dell'Ordinario diocesano	Licenza dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero	Eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE
GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO**

(Cfr. can. 1281 §2 del Codice di Diritto Canonico)

ATTESO che l'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), del 1° settembre 2005, al n. 66, invita nuovamente i Vescovi diocesani italiani a determinare con un criterio il più possibile uniforme gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche loro soggette, sulla base delle indicazioni fornite, a più riprese, dalla Conferenza stessa;

VISTI i cann. 1291 e 1295 del Codice di Diritto Canonico (C.J.C.), relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297 C.J.C., relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera della CEI n. 38;

CONSIDERATE altresì le Delibere n. 20 e n. 37 della CEI;

TENUTO CONTO delle disposizioni del *Concilio Plenario Marchigiano* nel capitolo su "I beni temporali della Chiesa", in particolare ai nn. 187 e 189;

SENTITO il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 18 dicembre 2006;

A NORMA del canone 1281 §2 C.J.C., con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette (Seminario arcivescovile, parrocchie, chiese, confraternite e altre associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.):

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;

4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo;
9. la straordinaria e ordinaria manutenzione per importi superiori a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) nonché l'eventuale aumento di spesa, rispetto a quella indicata nel preventivo, per importi superiori a Euro 15.000,00 (quindicimila/00)¹;
10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
11. l'inizio, il subentro, la partecipazione o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
13. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale e per incarichi a professionisti per progetti;
16. l'agire o il resistere in giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato nonché richiedere l'intervento di avvocati, notai o altri professionisti a sostegno;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero a servizio della parrocchia.

Per porre validamente quanto sopra specificato, nonché per stipulare contratti in materia di locazione², è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, ai sensi del n. 95 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI e dell'art. 11, lettera b, dello statuto dell'Istituto stesso, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 11, 12, 13, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 §1 C.J.C., si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 14, il

n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri, e il n. 9 limitatamente all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione.

Infine, ricordo che gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica di diritto diocesano e dai monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615 C.J.C., sono soggetti al doppio controllo del Superiore maggiore e dell'Ordinario diocesano. Gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli esplicitamente previsti nel Codice di Diritto Canonico sono determinati dalle costituzioni, che devono prevedere anche quali siano i controlli canonici necessari per la validità di tali atti (cfr. can. 638 §1 C.J.C.).

Il presente Decreto generale è promulgato in data odierna mediante pubblicazione sul "Foglio Ufficiale Ecclesiastico" dell'Arcidiocesi con immediata entrata in vigore.

Con l'augurio che il presente Decreto sia accolto con attiva partecipazione, benedico tutti nel Signore.

@ Luigi Conti

Arcivescovo Metropolita di Fermo

¹ Si rammenta che, sulla base del can. 1284 §3 C.J.C., il Concilio Plenario Marchigiano, al n. 187, rende obbligatoria - fin dall'entrata in vigore dei suoi decreti il 25 marzo 1990 - la presentazione, all'Ordinario diocesano, del preventivo e del consuntivo dell'amministrazione - rispettivamente entro il mese di novembre e di marzo di ogni anno - sottoscritti dagli amministratori dell'ente e dai membri del Consiglio per gli Affari Economici.

² "Art. 1. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il Sostentamento del Clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano. Art. 2. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano" (Delibera CEI n. 38, artt. 1-2; testo vigente modificato nel 1990, cfr. Enchiridion CEI [ECEI] 4, 2477). Si consideri che "il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia" (Delibera n. 38, art. 4; testo vigente modificato nel 1990, cfr. ECEI 4, 2477). Riguardo alla "somma minima", con la *Delibera con la quale si stabilisce la Modifica della misura della somma minima e massima per la alienazione di beni* dell'Assemblea Generale della CEI, tenutasi a Colleva dal 9 al 12 novembre 1998, promulgata con Decreto del Presidente della CEI del 27 marzo 1999 (cfr. ECEI 6, 1737-1738), è stato modificato il precedente testo della delibera CEI n. 20, elevando la somma minima e massima per determinare le competenze di cui al canone 1292 §1 C.J.C. e alla Delibera CEI n. 38 in materia di locazioni, rispettivamente a cinquecento milioni di lire e a due miliardi di lire. Dal 1° gennaio 2000 le predette somme sono passate, rispettivamente, a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) e a Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

INDICE

INTRODUZIONE	P 3
RESPONSABILITÀ DEL VESCOVO IN ORDINE AI BENI TEMPORALI	P. 7
PARTIAMO DAI PRINCIPI	P. 8
INDICAZIONI DI FONDO SULLA NORMATIVA CANONICA CIRCA I BENI ECCLESIASTICI	P. 10
STRUMENTI DI INDIRIZZO E VIGILANZA	P. 13
IL CONCORDATO E NOI	P. 15
ALCUNE QUESTIONI E QUALCHE SUGGERIMENTO	P. 16
ALLEGATO	P. 18
DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO	P. 21